B) Provincia di Frosinone, Comune di: Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, Corero Ausonio, Esperia, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Roccasecca, S. Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore nel Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Supino, Terelle, Torre Caietani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

C) Provincia di Isernia, Comune di: Conca Casale, Sesto Campano.

D) Provincia di L'Aquila, Comune di: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Villavallelonga.

E) Provincia di Latina, Comune di: Campodimele, Castelforte, Itri, Formia, Lenola, Roccamassima, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano.

F) Provincia di Roma, Comune di: Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Gorga, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Vito Romano, Segni, Velletri.

Art. 2.

La corografia ufficiale, che costituisce parte integrante del decreto, è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A03898

DECRETO 26 maggio 2017.

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 (ZSC) della regione biogeografica continentale e di una (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2016/2334/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

Viste le «Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con le deliberazioni della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409, modificata con deliberazione del 29 settembre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del presente decreto, con le quali sono stati approvate le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 23 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con lettera a firma Presidente della Giunta regionale del Piemonte prot. n. 9824 PRE del 9 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 9 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1110021	Laghi di Ivrea	1599	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1110057	Serra di Ivrea	4572	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1110080	Val Troncea	10130	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1110081	Monte Musiné e Laghi di Caselette	1524	DGR 30-4238 del 21/11/2016
B	IT1120003	Monte Fenera	3348	
B	IT1140003	Campello Monti	548	
B	IT1160021	Gruppo del Tenibres	5450	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda	530	
B	IT1160024	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac	1834	DGR 6-4583 del 23/01/2017

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 13 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1110022	Stagno di Oulx	84	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1120014	Garzaia del Rio Druma	128	DGR 6-4583 del 23/01/2017
B	IT1120016	Laghetto di Sant'Agostino	21	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1140001	Fondo Toce	361	DGR 53-4420 del 19/12/2016
C	IT1150001	Valle del Ticino	6597	
B	IT1150002	Lagoni di Mercurago	472	DGR 6-4583 del 23/01/2017
C	IT1150003	Palude di Casalbeltrame	651	
B	IT1160010	Bosco del Merlino	354	DGR 30-4238 del 21/11/2016
B	IT1160029	Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba	17	DGR 6-4583 del 23/01/2017
C	IT1160036	Stura di Demonte	1174	
C	IT1180004	Greto dello Scrivia	2241	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1180010	Langhe di Spigno Monferrato	2512	
B	IT1180017	Bacino del Rio Miseria	2094	

3. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il seguente sito insistente nel territorio della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1160007	Sorgenti del Belbo	474	DGR 53-4420 del 19/12/2016

4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, oltre quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modifiche ed integrazioni, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede all'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. La Regione provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Piemonte e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A03897

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2017.

Posticipo della data entro la quale è operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;